Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 24 aprile 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 102 DEL 24 APRILE 1964:

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1964.
Norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

(3712)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1964, n. 207.
Disposizioni per il proseguimento della bonifica dei terreni vallivi del Delta padano e per la costruzione di opere per la difesa a mare dei territori del Polesine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria dei territori vallivi del Delta padano, di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a mare nonchè per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, e dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, e per provvedere alla vigilanza lungo gli argini e all'esercizio e manutenzione delle opere.

Art. 3.

Alla spesa di lire due miliardi dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1964

SEGNI

MORO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1964.

Costituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 128, concernente a celebrazione nazionale del ventennale della Resistenza;

Considerato che, a norma dell'art. 1 della legge suddetta, occorre procedere alla costituzione del Comitato nazionale per la celebrazione suddetta;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 128;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza, istituito sotto il patronato del Presidente della Repubblica, è così composto:

On. Aldo Moro, Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;
On. Pietro Nenni, Vice presidente del Consiglio dei Ministri;
On. Giuseppe Saragat, Ministro per gli affari esteri;
On. Paolo Emilio Taviani, Ministro per l'interno;
On. Oronzo Reale, Ministro per la grazia e giustizia;
On. Giulio Andreotti, Ministro per la difesa;
On. Luigi Gui, Ministro per la pubblica istruzione;
On. Carlo Russo, Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
On. Angelo Salizzoni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Comitato;
Sen. Ferruccio Parri;
Sen. Paride Piasenti;
Sen. Marzio Bernardinetti;
Sen. Pietro Caleffi;
Sen. Umberto Terracini;
On. Luigi Longo;
On. Arrigo Boldrini;
On. Achille Marazza;
On. Sandro Pertini;
On. Emilio Sereni;
On. Giuseppe Brusasca;
On. Vittorio Badini Confalonieri;
Generale Raffaele Cadorna;
Generale Galliano Scarpa;
Ammiraglio Luigi Re;
Generale Carlo Ciglieri;
Ambasciatore Giustino Arpesani;
Colonnello Mario Argenton;
Avv. Giovanni Battista Stucchi;
Avv. Vittorio Pertusio;
Leo Valiani;
Avv. Pietro Ricci;
Avv. Renato Zavataro;
Leonardo Azzarita;
Dott. Sergio Piperno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1964

SEGNI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1964
Registro n. 2, *foglio n.* 238. — CESSARI

(3710)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1964.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli Affari generali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale degli Affari generali sono i seguenti:

1) Provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente ed in conformità del parere del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami, per l'ammissione ai quali sia richiesto il parere favorevole dello stesso Consiglio di amministrazione.

2) Emanazione dei bandi di concorso per i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

3) Richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed agli Organi competenti della magistratura ordinaria della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi.

4) Provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi o di appartenenti a categorie assimilate, per mancanza di posti o di requisiti obiettivi negli interessati.

5) Esonero dal periodo di prova nei casi previsti dall'art. 10, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

6) Dichiarazione di decadenza dall'impiego in casi di rifiuto di prestare la promessa solenne ed il giuramento.

7) Pubblicazione periodica nel Bollettino ufficiale dell'elenco delle sedi vacanti che l'Amministrazione non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.

8) Emanazione del provvedimento di riammissione in servizio dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale.

9) Emanazione del provvedimento di riammissione in servizio dell'impiegato prosciolto in sede di revisione di procedimento disciplinare.

10) Provvedimenti di sospensione obbligatoria dei dipendenti, ai sensi dell'art. 98 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

11) Esclusione dagli scrutini di promozione degli impiegati sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

12) Revoca della sospensione cautelare dei dipendenti nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

13) Emanazione dei decreti e di altri provvedimenti formali, per l'attribuzione dello stipendio, dei relativi aumenti periodici o conseguenti all'applicazione di disposizioni particolari (benemerenze belliche, servizio coloniale, nascita di figli, ecc.), degli assegni per carichi di famiglia e di altri assegni fissi mensili.

14) Emanazione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi, degli assegni per carichi di famiglia, di altri assegni fissi mensili, dei compensi per lavoro straordinario autorizzato o prescritto ed effettivamente prestato, e di tutti gli altri assegni, competenze ed indennità cui gli impiegati abbiano diritto (indennità di gabinetto, gettoni di presenza, trattamento di missione, indennità speciali non discrezionali).

15) Emanazione di ruoli di spese fisse e di relative variazioni.

16) Predisposizione degli atti per l'attribuzione del trattamento di quiescenza.

17) Emanazione dei decreti per l'attribuzione del trattamento di quiescenza.

18) Emanazione dei titoli di spesa per la corresponsione del trattamento di quiescenza.

19) Liquidazione dell'equo indennizzo.

20) Concessione dell'assegno alimentare all'impiegato sospeso.

21) Concessione dei congedi ordinari.

22) Concessione di congedi straordinari spettanti di diritto (matrimonio, esami, invalidità di guerra o per servizio, gravidanza e puerperio).

23) Concessione di congedo straordinario per richiamo alle armi.

24) Collocamento in aspettativa per servizio militare.

25) Collocamento in aspettativa per infermità, alle condizioni e nei limiti temporali previsti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

26) Collocamento in aspettativa per mandato parlamentare.

27) Dichiarazione di assenza dei salariati per servizio militare.

28) Pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

29) Collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati per raggiungimento dei limiti di età.

30) Cancellazione dal ruolo degli impiegati e dei salariati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli.

31) Provvedimenti di riscatto, a favore del personale, del servizio non di ruolo e del periodo degli studi universitari.

32) Denuncia alla Procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

33) Promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del dipendente, nei casi di cui all'art. 22, secondo comma (primo periodo), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

34) Intimazione della diffida prevista dall'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

35) Provvedimenti relativi alla concessione di aumenti di legge sui canoni di affitto bloccato di immobili adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale o ad uffici periferici.

36) Atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione.

37) Provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato.

38) Provvedimenti per il recupero di somme erroneamente versate in Tesoreria.

39) Provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate.

40) Provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali.

41) Determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale degli Affari generali, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni ed Uffici

1) Richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione.

2) Trasmissione alla Ragioneria centrale di atti soggetti a visto ed a registrazione.

3) Tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

Divisione I

1) Compilazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.

Divisione II

1) Richiesta al Ministero della pubblica istruzione della designazione di professori quali componenti di Commissioni.

2) Richiesta di informazioni, di dati e di documenti relativi ai candidati ai concorsi di ammissione e di promozione.

Divisione III

1) Predisposizione degli atti per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

2) Richiesta di documenti relativi a vincitori di concorsi da nominare all'impiego.

3) Richiesta di informazioni, di dati e di documenti relativi agli invalidi di guerra ed agli appartenenti a categorie assimilate o particolari, da assumere per chiamata diretta.

Divisione IV

1) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi a pratiche concernenti il trattamento economico del personale, l'inquadramento nei ruoli aggiunti e la liquidazione di spese imputate ai capitoli di bilancio gestiti dalla Divisione.

Divisione VI

1) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alla compilazione ed alla pubblicazione dei ruoli di anzianità.

2) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi alle iscrizioni, alle variazioni ed alle cancellazioni attinenti all'Albo dei dipendenti civili dello Stato.

3) Notifica al personale dei giudizi complessivi annuali.

Divisione VII

1) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi al riconoscimento dei servizi non di ruolo e dei periodi di studi universitari ai fini del trattamento di quiescenza, al riconoscimento della dipendenza di lesioni e di infermità da causa di servizio, alla concessione dell'equo indennizzo.

2) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a pratiche concernenti il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale comunque cessato dal servizio od a favore dei rispettivi aventi causa.

Divisione IX

1) Richiesta di dati concernenti l'andamento della spesa.

2) Divulgazione delle circolari di Ministeri e di altri uffici statali, concernenti le esclusioni dai contratti con lo Stato ed i fermi amministrativi.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale degli Affari generali, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni ed Uffici

1) Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

2) Comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza.

3) Certificazioni relative a pratiche di competenza.

Divisione IX

1) Autenticazione delle firme apposte sulle deleghe al cassiere ed al vice cassiere.

Ufficio del consegnatario

1) Rilascio ed aggiornamento dei documenti ferroviari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(3682)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle Miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale delle Miniere sono i seguenti:

1) Atti di diniego di istanze in applicazione delle leggi minerarie, per difetto dei presupposti obiettivi stabiliti dalle norme in vigore.

2) Relazioni al Consiglio superiore delle miniere sugli affari per i quali le leggi prevedono il parere obbligatorio di detto Organo.

3) Relazioni al Comitato tecnico per gli idrocarburi sugli affari per i quali le leggi prevedono il parere obbligatorio di detto Organo.

4) Emanazione dei titoli di spesa, conseguenti a provvedimenti ministeriali di impegno, per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere e del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

5) Emanazione dei titoli di spesa, conseguenti a provvedimenti ministeriali di impegno, per il funzionamento dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e delle sue sezioni.

6) Stipulazione dei contratti relativi alla custodia, alla manutenzione ed alla sicurezza delle miniere di idrocarburi.

7) Emanazione dei titoli di spesa, conseguenti a provvedimenti ministeriali di impegno, per la redazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

8) Mandati di pagamento degli emolumenti dei professori universitari e del personale a contratto, impegnati per il rilevamento della carta geologica.

9) Mandati di pagamento delle fatture per la stesura dei fogli della carta geologica.

10) Atti relativi al pagamento dei compensi e dei gettoni di presenza ai componenti del Consiglio superiore delle miniere, del Comitato tecnico per gli idrocarburi e delle Commissioni per la franchigia doganale e per la assegnazione di concessioni mediante pubblici incanti.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale delle miniere, sono i seguenti:

Divisione II

1) Predisposizione degli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori per quanto attiene ai ricorsi giurisdizionali in materia mineraria, ai ricorsi gerarchici ed ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato nel settore di competenza, alle istanze per dichiarazione di pubblica utilità e per occupazione di urgenza ex art. 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alle istanze per autorizzazione ad iscrivere ipoteca e disposizione di quelli di mera esecuzione nel settore medesimo.

Divisioni III e IV

1) Predisposizione degli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori per quanto attiene ai permessi di ricerca, alle concessioni minerarie ed ai ricorsi gerarchici nel settore di competenza e disposizione di quelli di mera esecuzione nel settore medesimo.

Comuni alle Divisioni III, IV, XII, XIII, XIV e XV

1) Trasmissione alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione, dei decreti relativi a concessioni minerarie, nel settore di competenza.

2) Comunicazione all'Amministrazione finanziaria, per gli adempimenti fiscali, dei provvedimenti nel settore di competenza.

3) Richiesta di pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, quando ciò sia richiesto dalle leggi.

Comuni alle Divisioni XII, XIII, XIV e XV

1) Predisposizione degli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori per quanto attiene alle istanze di permessi, di concessioni, di franchigia daziaria e di ammissione a licitazioni pubbliche per il conferimento di concessioni minerarie nel settore di competenza e disposizione di quelli di mera esecuzione nel settore medesimo.

Comuni alle Divisioni VI, VII e X

1) Richiesta di dati e di informazioni di carattere statistico e sugli infortuni agli uffici periferici e ad enti nazionali e stranieri.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale delle miniere, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni ed Uffici

1) Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

2) Comunicazioni agli interessati, nel settore di competenza, dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

3) Rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(3683)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari » che avrà luogo a Parma dal 20 al 30 settembre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(3662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3613)

Autorizzazione al comune di Villaverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Villaverde (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3614)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3615)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Usellus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3616)

Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Uta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3617)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3622)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Segariu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3618)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Serdiana (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3619)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3620)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964 il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626)

Autorizzazione al comune di Silius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964 il comune di Silius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3621)

Autorizzazione al comune di Pula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964 il comune di Pula (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625)

Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Samugheo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3624)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964 il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627)

Ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Si rende noto che il Ministero dell'interno ha pubblicato il ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - situazione al 1° gennaio 1964.

(3601)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del torrente Ogliolo, in comune di Pisogne (Brescia).

Con decreto 31 marzo 1964, n. 375/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Ogliolo, segnato nel catasto del comune di Pisogne (Brescia), ai fogli numeri 9, 10 rosso, di mq. 1640, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 marzo 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3548)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex sede del canaletto irriguo, in comune di Codroipo (Udine).

Con decreto 31 marzo 1964, n. 374/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex sede del canale irriguo fronteggiante il lato ovest del mappale n. 134-b, del foglio n. 34 del catasto del comune di Codroipo (Udine) di mq. 146, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 25 settembre 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3549)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di greto del torrente Vallecrosia, in comune di San Biagio della Cima (Imperia).

Con decreto 26 marzo 1964, n. 356/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di greto del torrente Vallecrosia, segnata nel catasto del comune di San Biagio della Cima (Imperia), al foglio IV, mappale n. 851, di mq. 1450, ed indicata nella planimetria rilasciata il 24 aprile 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3550)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno presso la sponda destra del fiume Meschio, in comune di Cordignano (Treviso).

Con decreto 26 marzo 1964, n. 348/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno presso la sponda destra del fiume Meschio, segnato nel catasto del comune di Cordignano (Treviso), sezione C, al foglio 11, mappale n. 267, di mq. 422, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 luglio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3551)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del fiume Mella, in comune di Capriano del Colle (Brescia).

Con decreto 3 aprile 1964, n. 346/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex greto del fiume Mella, segnato nel catasto del comune di Capriano del Colle (Brescia), mappale n. 970 (parte), di Ha 0.42.30, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 giugno 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3547)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria Ippica di Agnano »

(Manifestazione 5 aprile 1964)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 5 aprile 1964 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi nell'Ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 5 aprile 1964 nell'Ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie D n. 91338:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Hurst Hanover.

2) Biglietto serie G n. 42818:
L. 30.000.000 abbinato al cavallo Fury Hanover.

3) Biglietto serie U n. 55370:
L. 15.000.000 abbinato al cavallo Nike Hanover.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 2.000.000:

1) Bigl. serie	A	n.	60160	10) Bigl. serie	N	n.	66850
2) » »	B	»	23747	11) » »	O	»	75633
3) » »	E	»	43931	12) » »	P	»	71212
4) » »	E	»	54253	13) » »	Q	»	70151
5) » »	E	»	79530	14) » »	Q	»	91458
6) » »	E	»	88376	15) » »	S	»	27454
7) » »	G	»	14802	16) » »	U	»	34726
8) » »	G	»	92829	17) » »	U	»	70827
9) » »	N	»	03607	18) » »	U	»	75056

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie D n. 91338 vincente il primo premio . . . . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie G n. 42818 vincente il secondo premio . . . » 500.000
3) al venditore del biglietto serie U n. 55370 vincente il terzo premio . . . . » 200.000

Ai venditori dei diciotto biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 50.000 ciascuno.

(3637)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Vanda Ansaloni, nata a Modena il 15 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatole dalla *Università di Modena il 29 aprile 1949*.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(3593)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 163, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 27 dicembre 1960 dal prof. Enrico Guastalla, contro il provvedimento n. 8791 del 14 luglio 1960, con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva annullato il decreto di inquadramento del ricorrente nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento.

(3526)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 159, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 gennaio 1953 dal prof. Salvatore Vacca nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso le graduatorie di merito del concorso nazionale, per titoli, a cinquantotto posti di R.S.T. per l'insegnamento della lingua e letteratura inglese negli Istituti tecnici industriali, commerciali e nautici, indetto con decreto ministeriale del 5 luglio 1949.

(3527)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 170, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1º ottobre 1956 dalla prof.ssa Adele Leinati, avverso la punizione disciplinare della « censura » inflittale dal proprio capo d'Istituto con provvedimento n. 250 del 23 aprile 1956.

(3528)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1964, registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 105, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 15 marzo 1960 dalla professoressa Italia Di Geronimo avverso la sua esclusione dalle graduatorie degli abilitati all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie, farmate dal Provveditore agli studi di Roma.

(3529)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 169, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 febbraio 1959 dal prof. Giuseppe Fraggetta, contro il provvedimento n. 9620 del 19 agosto 1958 con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva respinto il suo gravame gerarchico avverso il negato trasferimento dalla Scuola di avviamento commerciale di San Martino Pardo di Catania.

(3530)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 165, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 maggio 1959, dalla professoressa Elsa Labella, nei confronti della Commissione cui all'art. 5 della legge n. 160 del 19 marzo 1955, operante presso il Provveditorato agli studi di Potenza, avverso il provvedimento n. 29059 del 24 novembre 1958, che respingeva il gravame gerarchico concernente la sua mancata nomina ad incaricato per l'insegnamento di lingua francese presso la Scuola di avviamento di Rionero in Volture, per l'anno scolastico 1958-59.

(3531)

Con decreto presidenziale 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 160, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 aprile 1959 dalla professoressa Ines Coggiola in Martin, nei confronti del Provveditore agli studi di Cuneo, contro la reiezione del suo esposto concernente la mancata corresponsione degli assegni per l'anno scolastico 1956-57.

(3532)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 174, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 17 agosto 1957, dalla professoressa Silvana Zanella nata Braguzzi, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 6833 del 16 febbraio 1957, con il quale fu esclusa dalle graduatorie relative al collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge n. 505 del 23 maggio 1956.

(3533)

Con decreto presidenziale 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 164, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 19 gennaio 1961 dalla professoressa Elsa Labella, avverso il provvedimento n. 11328 del 25 luglio 1960 del Ministero della pubblica istruzione, concernente il gravame gerarchico contro la pronuncia di decadenza dall'incarico d'insegnamento della lingua francese presso la Scuola di avviamento professionale di Melfi, emessa dal Provveditore agli studi di Potenza, in data 26 aprile 1960.

(3534)

Con decreto presidenziale 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 172, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 ottobre 1953 dalla professoressa Angela Sarica, contro il provvedimento del 16 ottobre 1953 con il quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Reggio Calabria, aveva respinto il gravame gerarchico della ricorrente avverso la mancata assegnazione alla Scuola di avviamento « Venezia Trento » di Reggio Calabria, nell'anno scolastico 1953-54.

(3535)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 173, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 dicembre 1959 dalla professoressa Gerolama Fabiano nata Vanni contro la decisione n. 10908 del 3 dicembre 1959, con la quale la Commissione dei ricorsi, operante presso il Provveditorato agli studi di Cosenza, respingeva il suo gravame avverso il mancato conferimento dell'incarico per l'insegnamento della economia domestica nelle scuole medie, per l'anno scolastico 1959-60.

(3536)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 180, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 febbraio 1960 dalla professoressa Margherita Santelli, nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge n. 160 del 19 marzo 1955, operante presso il Provveditorato agli studi di Cosenza, avverso la decisione concernente la reiezione del gravame proposto dalla ricorrente, per ottenere l'annullamento dell'incarico di dodici ore d'insegnamento di economia domestica presso la Scuola media « Via Montesanto » di Cosenza, conferito alle professoresse Chiodi Elena Carminini e Antonucci Amelia.

(3538)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 168, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 gennaio 1956 dal prof. Nicola Di Stefano contro la decisione numero 21896 del 29 novembre 1955, con la quale la Commissione dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Foggia aveva dichiarato inammissibile il gravame gerarchico del ricorrente avverso tutte le nomine conferite in detta Provincia, nell'anno scolastico 1955-56, per l'insegnamento delle materie tecniche nelle Scuole di avviamento professionale.

(3544)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 178, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 novembre 1959 dal prof. Luigi Rosario Saponaro, contro il provvedimento n. 12285 del 10 ottobre 1959, con il quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Foggia, gli aveva negato il completamento d'orario per l'insegnamento di materie tecniche commerciali presso la Scuola di avviamento « Rosati » di detta città.

(3537)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 176, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 24 luglio 1953 dal prof. Eraldo Gaudenzi contro il provvedimento del 24 gennaio 1953, n. 555 con il quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Padova aveva respinto il suo gravame avverso il licenziamento dal posto di insegnante incaricato di lingua francese presso la Scuola di avviamento professionale agrario di Megliadino San Vitale.

(3539)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 179, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 10 aprile 1961 dal prof. Lino Gabert, contro il provvedimento n. 140 del 17 ottobre 1960, con il quale il provveditore agli studi di Belluno aveva respinto il suo gravame avverso la qualifica di « insufficiente » attribuitagli per l'anno scolastico 1959-60.

(3540)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 171, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 settembre 1955 dalla professoressa Silvana Giannangeli nata Vittorini, nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge n. 160 del 19 marzo 1955, operante presso il Provveditorato agli studi di Milano, avverso la decisione del 13 settembre 1955, n. 138, che respingeva il suo gravame relativo al punteggio attribuitole nelle graduatorie per gli abilitati all'insegnamento di economia domestica negli istituti medi.

(3541)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 167, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 ottobre 1961 dal prof. Pasquale De Cesare, avverso la decisione del 1° settembre 1961, con la quale la Commissione dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Caserta, lo aveva escluso dalle graduatorie provinciali dei non abilitati per l'insegnamento di musica e canto per l'anno scolastico 1961-62.

(3542)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, ad acquistare un immobile da destinare a sede sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1964, registro n. 5, foglio n. 143, l'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Felicita Mancini in Talamonti, al prezzo di lire 120.000.000 (centoventimilioni), l'immobile sito in Roma, via Giuseppe Tomassetti numeri 9-11 angolo via Giovan Battista De Rossi annotato nel vecchio catasto edilizio urbano del comune di Roma alla partita n. 101.395-*bis*, mappa 65, mappali numeri 2331-1, 2331-2 e 2331-3 per destinarlo a sede sociale.

(3606)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 aprile 1964, recante disposizioni regolatrici delle funzioni del Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 98 del 20 aprile 1964:

alla pagina 1623, art. 1, terza linea, ove è detto « con cui il decreto . . . » deve leggersi « con il decreto . . . »;

art. 2, seconda e terza linea, ove è detto « . . . con importazioni dall'estero di zucchero di melasso destinato alla dezuccherazione . . . » deve leggersi « . . . con importazioni dall'estero di zucchero e di melasso destinato alla dezuccherazione . . . ».

(3691)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Marco dei Cavoti

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, n. 33628/6252, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ielardi Mario, nato in San Marco dei Cavoti il 28 marzo 1892 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in San Marco dei Cavoti estese mq. 1100 riportate in catasto alle particella numeri 37 (parte) e 31 (parte) del foglio di mappa n. 63 del comune di San Marco dei Cavoti e nella planimetria tratturali con i numeri 37-*b* e 31-*b*.

(3605)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31662/5793 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giorgino Riccardina, nata in Andria il 29 giugno 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Andria estese mq. 100 riportate in catasto alle particelle numeri 63-*i* e 63-*l* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 278 e 279.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31661/5794 è stata disposta a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Sanguedolce Riccardo, nato in Andria il 13 giugno 1932, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Andria estese mq. 132 riportate in catasto alla particella n. 198 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52-*a g* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 220 e 219.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31660/5795 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Losito Grazia, nata in Andria il 27 luglio 1903, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria estesa mq. 132 riportata in catasto alla particella n. 52-*b g* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 257.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31659/5796 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Rella Giuseppe, nato in Andria il 17 giugno 1915 e Rella Antonio, nato in Andria il 12 settembre 1917, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria estesa mq. 1.816 riportata in catasto alla particella n. 2-*n* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 183.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31658/5797 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Sgarra Francesco, nato in Andria il 23 febbraio 1892, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria estese mq. 228 riportate in catasto alla particella n. 163 parte, del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52-*a a* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 208 e 207.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31657/5798 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Lombardi Riccardina, nata in Andria il 1° febbraio 1932, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estesa mq. 534 riportata in catasto alla particella n. 52-r del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 200.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31656/5799 è stata disposta a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Tesse Francesco, nato in Andria il 14 novembre 1953, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estese mq. 204 riportate in catasto alla particella n. 116 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52-a h del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 222 e 221.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31655/5800 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Manzi Maria, nata in Andria il 28 maggio 1901 e Manzi Anna, nata in Andria il 27 marzo 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estese mq. 211 riportate in catasto alla particella n. 219 parte, del foglio di mappa n. 110 ed alla particella n. 52-b a del foglio di mappa n. 11 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 250 e 249.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31654/5801 è stata disposta a' sensi dei regi decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione ad Alicino Saverio, nato in Andria il 12 marzo 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estese mq. 1.104 riportate in catasto alla particella n. 52-b l del foglio di mappa n. 111 ed alla particella n. 140-f del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 260 e 321.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31652/5803, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione ad Alicino Saverio, nato in Andria il 6 dicembre 1900, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estesa mq. 207 riportata in catasto alla particella n. 52-b m del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 261.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, numero 31650/5804 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Giorgino Rosa, nata in Andria il 16 marzo 1916, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estesa mq. 108 riportata in catasto alla particella n. 63-m del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 280.

(3638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 23 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,95	624,95	624,95	624,35	624,9475	625,95	624,95	624,95
$ Can.	578,01	577,95	578 —	578 —	577,75	578 —	578 —	578,05	578 —	578 —
Fr Sv.	144,74	144,82	144,85	144,83	144,75	144,78	144,825	144,77	144,79	144,82
Kr D.	90,58	90,59	90,61	90,60	90,60	90,60	90,5985	90,60	90,61	90,60
Kr N.	87,43	87,42	87,46	87,43	87,40	87,43	87,4425	87,45	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,64	121,63	121,63	121,64	121,50	121,64	121,64	121,62	121,65	121,63
Fol.	173,14	173,17	173,18	173,1875	173,15	173,16	173,17	173,18	173,16	173,18
Fr. B.	12,55	12,555	12,554	12,55625	12,55	12,56	12,557	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,54	127,53	127,53	127,54	127,50	127,54	127,5425	127,52	127,53	127,53
Lst	1749,24	1749,15	1749,55	1749,30	1749 —	1749,37	1749,30	1749,30	1749,45	1749,25
Dm. occ.	157,22	157,28	157,26	157,275	157,25	157,25	157,28	157,25	157,24	157,28
Scell. Austr.	24,18	24,16	24,18	24,1825	24,15	24,16	24,181	24,20	24,18	24,85
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,815

Media dei titoli del 23 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	108,55
Redimibile 3,50 % 1934	94,675
Id 3,50 % (Ricostruzione)	79,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,10
Id 5 % (Città di Trieste)	90,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	89,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	98,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,80

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,949
1 Dollaro canadese	578 —
1 Franco svizzero	144,827
1 Corona danese	90,599
1 Corona norvegese	87,436
1 Corona svedese	121,64
1 Fiorino olandese	173,179
1 Franco belga	12,557
1 Franco francese	127,541
1 Lira sterlina	1749,30
1 Marco germanico	157,277
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,81

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 7

Si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	784721 (nuda proprietà)	Figli nascituri da Gnignatti Antonietta fu Umberto Mandolino, nubile, dom. a Milano. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta congiuntemente e comulativamente a Gnignatti Antonietta fu Umberto Mandolino, nubile, e Pirani Maria fu Lazzaro, ved. di Gnignatti Umberto Mandolino, dom. a Milano	36.900
Id.	787473 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	88.500
Id.	817579 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	264.300
Id.	826605 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	25.200
Rendita 5 % (1935)	180353 (nuda proprietà)	Boccalatte Vincenzina fu Luigi, moglie di Ferrando Edoardo, dom. a Mirabello (Alessandria). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Ghezzi Rosa fu Giovanni Battista, ved. Boccalatte Luigi, dom. a Mirabello (Alessandria)	4.400
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	399515 (nuda proprietà)	Caradonna Ignazio e Giuseppina o Giuseppa fu Calogero, minori sotto la patria potestà della madre Siragusa Caterina di Luciano, ved. Caradonna, dom. a Mazara del Vallo (Trapani). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Siragusa Caterina di Luciano ved. Caradonna Calogero, dom. a Mazara del Vallo (Trapani)	4.400
Id.	399514 (nuda proprietà)	Caradonna Vincenza e Maria Carolina fu Calogero, minori sotto la tutela di Patti Salvatore fu Giuseppe, dom. a Mazara del Vallo (Trapani). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Siragusa Caterina di Luciano, ved. Caradonna Calogero, dom. a Mazara del Vallo (Trapani)	4.400
Id.	471122 (nuda proprietà)	Congregazione di Carità di Piode (Vercelli). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Montefamiglia Maria fu Giovanni, nubile, dom. a Piode	200
Cons. 3,50 % (1902)	29626 (piena proprietà)	Paolucci Maria Carmina fu Tommaso, moglie di Giordano Felice, dom. a Frosolone (Campobasso)	8.500
Rendita 5 % (1935)	259127 (piena proprietà)	Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Martire in Chiusa Pesio (Cuneo). Annotazione: vincolata per essere destinata a favore dell'Istituto eretto od erigendo per le fanciulle povere della Parrocchia titolare, giusta testamento olografo del 20 agosto 1933 di Serraglia Bartolomea fu Gioacchino, depositato in atti del notaio Bongioanni di Cuneo con verbale del 26 marzo 1935	11.300
Redimibile 3,50 % (1934)	420678 (nuda proprietà)	Palieri Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Esperti Angela fu Gaetano, ved. di Palieri Francesco, dom. a Barletta (Bari). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Esperti Angela fu Gaetano, ved. di Palieri Francesco, dom. a Barletta . .	27.500

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50% (1934)	428512 (nuda proprietà)	Palieri Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Esperti Angela fu Gaetano, ved. Palieri, dom. a Cerignola (Foggia). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Esperti Angela fu Gaetano, ved. di Palieri Francesco, dom. a Cerignola .	1.300
Id.	420677 (nuda proprietà)	Palieri Alfonso fu Francesco, dom. a Barletta (Bari). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Esperti Angela fu Gaetano, ved. di Palieri Francesco, dom. a Barletta . .	27.500
Id.	428511 (nuda proprietà)	Palieri Alfonso fu Francesco, dom. a Cerignola (Foggia). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Esperti Angela fu Gaetano, ved. di Palieri Francesco, dom. a Cerignola (Foggia)	1.300
Cons. 3,50 % (1902)	42692 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	200
Cons. 3,50 % (1906)	831197 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	1.100
Cons. 3,50 % (1902)	42694 (nuda proprietà)	Palieri Antonietta fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Esperti Angela fu Gaetano, ved. Palieri, dom. a Cerignola (Foggia). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Esperti Angela fu Gaetano, ved. di Palieri Francesco, dom. a Cerignola .	200
Cons. 3,50 % (1906)	831199 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	1.000

Roma, addì 9 aprile 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(3501)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un sindaco effettivo presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del 22 ottobre 1936 e modificato con decreti dal 5 gennaio 1939, 25 ottobre 1950 e 20 maggio 1955;

Dispone:

L'avv. Luigi Girolamo Romano è nominato sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1964

Il Governatore: CARLI

(3692)

Attribuzione della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Arnara (Frosinone) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Rienuto che la Cassa comunale di credito agrario di Arnara (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Arnara (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1964

Il Governatore: CARLI

(3655)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici, del Corpo di commissariato - ruolo commissariato e del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Corpo del genio aeronautico:
ruolo ingegneri . . . . posti n. 101
ruolo chimici . . . . » » 8
ruolo fisici . . . . » » 9
Corpo di commissariato - ruolo commissariato . » » 44
Corpo sanitario aeronautico . . . . . . » » 50

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeronautiche . . . posti n. 46
specialità infrastrutture aeronautiche . . » » 22
specialità elettronica . . . . » » 33

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di insindacabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) *per il Corpo del genio aeronautico*:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1, nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeronautiche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1, nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1, nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o laurea in discpline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici.

2) *per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato*:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli.

3) *per il Corpo sanitario aeronautico*:

della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dagli Istituti medico-legali dell'A. M. L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata, a cura degli Istituti stessi, nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, 5ª Divisione concorsi, Roma, entro il 31 maggio 1964, la domanda in carta legale da L. 200, anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri — dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in più ruoli o specialità, presentando distinte domande.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Aeronautica, Direzione generale del personale militare, 5ª Divisione concorsi, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o, dal Comando di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia autentica di detto certificato. Le predette copie e certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto conseguito nell'esame di laurea;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

b) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati al citato art. 5 del presente bando;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande e per i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, in ciascun ruolo, che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionalmente insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità.

Le predette Commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie, di cui sopra, distinte per i vari Corpi, ruoli e specialità, saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

A) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

B) al grado di idoneità somatico-funzionale, con l'assegnazione di 2 punti per la prima categoria, 1 punto per la seconda categoria. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria;

C) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 4 punti ai concorrenti dimessi dalle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio che, pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, abbiano superato l'esame preliminare di volo a vista presso le predette scuole dell'Aeronautica militare. Il predetto punteggio è aumentato di 1/2 punto per ogni missione d'istruzione effettuata successivamente all'esame di cui sopra secondo i programmi in vigore;

2) 15 punti ai provenienti dai collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati 8 punti;

4) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

5) 4 punti ai concorrenti che abbiano conseguito la laurea, richiesta per l'ammissione al concorso, con il massimo dei voti e la lode;

6) punti 5, ai concorrenti che abbiano conseguito la laurea, richiesta per l'ammissione al concorso, con il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa per la tesi;

7) 4 punti per ogni altra laurea posseduta dai concorrenti, oltre quella richiesta in ogni ruolo per l'ammissione al concorso;

8) punti 0,10 per ogni esame superato nella frequenza dei corsi universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella prevista in ogni ruolo per l'ammissione al concorso, purchè gli esami superati non siano inferiori a 5. Per detti esami non possono inoltre essere attribuiti più di punti 1,50;

9) 2 punti per ogni concorso per esami nelle carriere direttive dello Stato o di altro Ente pubblico nel quale i concorrenti siano risultati vincitori;

10) 1 punto per ogni concorso per esami nelle carriere direttive dello Stato o di altro Ente pubblico nel quale i concorrenti siano risultati idonei, ma non vincitori;

11) 10 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto « c » di aliante veleggiatore;

12) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di cultura aeronautica presso i competenti Enti aeronautici;

13) punti 1,50 ai concorrenti in possesso dell'attestato di abilitazione al lancio con paracadute;

14) 2 punti ai concorrenti che abbiano superato il corso di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero difesa, ad eccezione dei concorrenti aspiranti all'ammissione al corso in qualità di fisici;

15) 2 punti ai concorrenti che abbiano svolto, per un periodo superiore ad 1 anno, attività di servizio alle dipendenze dello Stato o altro Ente pubblico;

16) 2 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, in possesso dell'abilitazione professionale;

17) 2 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel Corpo di commissariato che abbiano superato gli esami di procuratore legale;

18) 2 punti per ogni diploma di specializzazione conseguito dai candidati presso le Università;

19) 2 punti per ogni pubblicazione o lavoro a stampa nel campo giuridico, economico e tecnico-scientifico, con un massimo di punti 4;

20) 1 punto ai candidati che comprovino, con la esibizione di regolari attestati rilasciati da enti o istituti qualificati, di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese, o francese, o tedesca, o spagnola.

Ai candidati che comprovino la conoscenza di più d'una delle predette lingue straniere verrà attribuito un punto per ogni lingua, con un massimo di punti 3.

Non sarà presa però in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento dei titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo per l'ammissione al concorso;

21) 1 punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di aeromodellismo;

22) 1 punto per ogni 4 mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Non potrà essere attribuito complessivamente per i titoli di cui ai numeri 4) e seguenti, un punteggio superiore a 20.

Art. 6.

Le Commissioni, provvederanno, per ciascun Corpo, ruolo e specialità, prima degli accertamenti sanitari, alla formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente soltanto per i candidati convocati, come specificato nei capoversi seguenti.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a

far sottoporre a visita sanitaria, presso i competenti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti alla predetta visita sanitaria.

Le convocazioni alla visita sanitaria saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti d'oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti d'oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti sanitari, le Commissioni ministeriali procederanno alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati, tenuto conto del risultato conseguito dai medesimi alla visita sanitaria.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato di abilitazione professionale, per i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del Corpo sanitario aeronautico.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la Scuola allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione dovranno compiere il periodo di servizio stabilito dalle norme di legge in vigore.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di circa 3 mesi e si svolgerà presso una scuola A.U.C. dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministro per la difesa-Aeronautica su proposta del comando della Scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non supereranno gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso, e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento della Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro per la difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere il periodo di servizio stabilito dalle norme di legge in vigore.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 3° capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva, da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 8 aprile 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1964
Registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 62. — LAZZARINI

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare - Div. 5ª concorsi ROMA

Io sottoscritto nato a . . . (provincia di) il . . appartenente al distretto militare di . abitante a (1) (provincia di via n. chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2)

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di nell'anno (5)

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7)

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) ;

2) ;

ecc. . . . . .

. . . . addì . .
(data)

Firma
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (8)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intende essere ammesso, specificando altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. I candidati che partecipano al concorso in più ruoli o specialità, dovranno presentare distinte domande, allegando i documenti di cui all'art. 3 del bando di concorso ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per potere essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato « giudicato rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere il periodo di servizio stabilito dalle norme di legge in vigore con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(3664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a quarantadue posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quarantadue posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al presente bando gli aspiranti devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32° anno di età, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dai limiti di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico:

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono partecipare a norma dell'art. 128, comma secondo del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito in precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risulti l'inizio, la durata e la qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentate entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 6.

Le prove scritte sono le seguenti:

1) una prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale;

3) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili.

Prova orale:

1) discussione del progetto di consolidamento o di restauro compilato dal concorrente nella seconda prova;

2) storia dell'arte, con speciale riguardo all'architettura;

3) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso, di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Ogni comunicazione sarà data ai candidati mediante raccomandata con tassa a carico dei destinatari. Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 200;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal punteggio conseguito nei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) Ex combattenti, prigionieri e assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti; i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 841, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/O/D. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio dell'ex colonia italiana, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestono la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto due del presente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia.

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *A*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli di mutilati e di invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli di mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5) *Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti*: le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6) *a*) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200 dal Ministero degli affari esteri.

7) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) Perseguitati politici e razziali: Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) Coniugati: i coniugati con o senza prole o i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

10) I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dall'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese), dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative. I candidati sono tenuti a ritirare a proprie spese, i titoli presentati entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le eventuali impugnative. Oltre tale termine l'Amministrazione non risponde della eventuale dispersione dei titoli in parola.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) Titolo di studio:

Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 200 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di Stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

3) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio italiano per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4) Certificato dei godimenti di diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

5) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6) Certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nei certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, numero 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame collettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione,

non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

7) Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200, per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano stati riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale;

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati e invalidi di guerra orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile, previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) 3) e 5) oltre a un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di architetto nel ruolo degli architetti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova gli architetti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1964
Registro n. 25, *foglio n.* 66.

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da lire 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato . . . . a . . . .
(provincia di . . . . .) il . . . .
e residente in . . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a quarantadue posti di architetto in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1963.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) ha diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . . . (1);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione nè è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede.

Data .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Note:

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 del bando di concorso.

(4) L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(3195)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di capi stazione e a cinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle Ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 415, con il quale è stato indetto un concorso a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse è composta cose segue:

Presidente:

Brocchieri dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore.

Membri:

Di Benedetto dott. Antonino, ispettore capo;
Pugliese cav. Giuseppe, ispettore principale;
Poli dott. Enzo, ispettore principale;
Capone dott. Renato, ispettore principale.

Segretario:

Sansone Pasquale, segretario capo.

Roma, addì 14 aprile 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(3651)

Composizione della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle Ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, con il quale è stato indetto un concorso a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse è composta cose segue:

Presidente:

Ratti dott. Filippo, ispettore capo superiore.

Membri:

Preziosi dott. Corrado, ispettore principale;
Gileno dott. Nicola, ispettore principale;
Lobina dott. Ernesto, ispettore principale.

Segretario:

Albano rag. Giuseppe, segretario capo.

Roma, addì 14 aprile 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(3652)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a trecentocinquanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata o dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati o dei servizi di vigilanza, segnali e punti speciali della linea con presenziamento.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 417, con il quale è stato indetto un concorso a trecentocinquanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata o dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati o dei servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse è composta cose segue:

Presidente:

Cesari dott. Filippo, ispettore capo superiore.

Membri:

Passaro dott. Antonio, ispettore capo;
Fasciani dott. Fausto, ispettore principale.

Segretario:

Boarelli Elio, segretario capo.

Roma, addì 14 aprile 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(3653)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferma nell'incarico di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto, indetto con il decreto ministeriale in data 15 giugno 1963.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1964, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore, centrale e periferico, dell'agricoltura della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1963, col quale l'ispettore generale dott. Giuseppe Squadroni, componente della sopraindicata Commissione, viene collocato a riposo a decorrere dal 1° marzo 1964;

Considerata la necessità di confermare nel citato incarico il predetto funzionario;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giuseppe Squadroni, collocato a riposo a decorrere dal 1° marzo 1964, è confermato nell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore, centrale e periferico, della agricoltura della carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Registro n. 5, foglio n. 337. — ANGELINI

(3647)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte di esame del concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24, 25 e 26 giugno 1964, con inizio alle ore 8,30.

(3645)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a dodici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto.

Le prove scritte di esame del concorso a dodici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24, 25 e 26 giugno 1964, con inizio alle ore 8,30.

(3646)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa n. 12 in data 21 marzo 1964 del Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 1º febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, che approva la graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1962

(3642)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli a sette posti di chimico aggiunto in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa n. 12 in data 21 marzo 1964 del Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 1º febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1964, che approva la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami e per titoli a sette posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1962.

(3643)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4006 del 10 agosto 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 4006 del 4 aprile 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminati i verbali delle operazioni di concorso rimessi dalla Commissione e la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Gola Adele	punti 55,60	su 100
2. Lancini Maria	» 55,50	»
3. Viccardi Rosa	» 53,00	»
4. De Franceschi Luce	» 52,90	»
5. De Gasperi Maria A.	» 52,65	»
6. Bartoli Elsa	» 52,06	»
7. Salsi Enrichetta	» 52,01	»
8. Agazzi Gemma	» 51,72	»
9. Sbarsi Maria	» 50,90	»
10. Tornaghi Adele	» 50,13	»
11. Racca Clara	» 46,82	»
12. Molteni Angela	» 45,55	»
13. Cardello Gianluisa	» 42,62	»
14. Casati Adriana	» 39,32	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 2 aprile 1964

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 4006/2 del 2 aprile 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1961;

Viste le domande delle singole candidate con l'indicazione dell'ordine di preferenza delle sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse ed assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Gola Adele: Rescaldina;
2) Lancini Maria: Carugate;
3) Viccardi Rosa: Consorzio di Buscate-Bernate Ticino.

I sindaci dei Comuni e dei Consorzi interessati sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e nei sensi di legge.

Milano, addì 2 aprile 1964

Il medico provinciale: VEZZOSO

(3499)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio scorso, n. 234, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tre condotte ostetriche vacanti in questa Provincia, di cui al bando 31 dicembre 1963, n. 3635;

Considerato che il vice prefetto, dott. Francesco Indraccolo, presidente della suddetta Commissione, è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 296;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Emanuele Colasurdo, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tre condotte ostetriche vacanti in questa Provincia, di cui al bando in data 31 dicembre 1963, n. 3635, in sostituzione del vice prefetto, dott. Francesco Indraccolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 8 aprile 1964

Il medico provinciale: Di Meglio

(3610)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 381/1240 in data 14 gennaio 1964, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di Medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961;
Considerato che il dott. Alceo Chiesi, presidente della Commissione stessa è stato nominato prefetto con recente decisione del Consiglio dei Ministri e pertanto non è più disponibile per la prosecuzione del procedimento concorsuale in atto;
Vista la nota della Prefettura di Bologna n. 1003 in data 13 aprile 1964, con la quale viene designato quale presidente, in sostituzione del dott. Chiesi, il vice prefetto dott. Francesco Capasso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Capasso, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione di cui in premessa, in sostituzione del dott. Alceo Chiesi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 13 aprile 1964

Il medico provinciale: Marenzi

(3654)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 73 dell'11 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Deliceto, Ischitella, Orsara di Puglia e San Giovanni Rotondo;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Foggia, dell'Ordine dei veterinari della Provincia, nonchè dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Deliceto, Ischitella, Orsara di Puglia e San Giovanni Rotondo, è costituita come segue :

Presidente:
Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Marchesiello dott. Giorgio, direttore di sezione della Prefettura di Foggia;
Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale superiore;
Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Milano;
Romanelli prof. Valentino, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Perugia;
Corvelli dott. Francesco, veterinario condotto.

Il dott. Raffaele Vitale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Foggia, presso l'Ufficio del veterinario provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Foggia, dell'Ufficio veterinario provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 13 aprile 1964

Il veterinario provinciale: Tasselli

(3485)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.